

Statuto della associazione
"LAGATTATURCHINA - E.T.S"

TITOLO I

ART. 1 - Denominazione-sede-durata

1. E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia l'associazione denominata "LAGATTATURCHINA".

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" e diventerà "LAGATTATURCHINA ETS".

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può istituire sedi operative e/o amministrative e sedi secondarie su tutto il territorio nazionale, nel rispetto dello statuto e delle deliberazioni degli organi sociali.

3. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 Scopi ed oggetto

1. L'Associazione è apartitica e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale, della solidarietà e dell'accoglienza.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e soprattutto l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, con particolare riferimento alla promozione, pratica, sviluppo e la diffusione di attività culturali artistiche, espressive, motorie e ludiche nel campo dell'educazione, tese esclusivamente ai fini della solidarietà nel settore dell'istruzione, della formazione e della promozione della cultura e dell'arte con lo scopo di offrire attività di socializzazione e di stimoli delle potenzialità cognitive, affettive e sociali, nella prospettiva del benessere e dell'armonico sviluppo.

3. L'Associazione, per il perseguimento dei propri scopi sociali, si prefigge di svolgere, attraverso una logica di integrazione di rete, attività educative ed assistenziali, di istruzione e formazione professionale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di seguito elencate fra quelle classificate all'art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d) art. 5 del D. Lgs. 117/2017);

A handwritten signature in dark ink is written vertically on the right side of the page. Overlapping the signature is a circular notary stamp. The stamp contains the text "NOTAIO" at the top and "ROMA" at the bottom, with a central emblem. The signature appears to be "Roberto...".

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i) art. 5 del D. Lgs. 117/2017);

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera t) art. 5 del D. Lgs. 117/2017).

4. In relazione a ciò l'Associazione può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, le seguenti attività:

- la proposizione, l'organizzazione e la gestione di attività culturali da realizzarsi mediante attività di laboratorio legate al teatro, alla danza, alla psicomotricità, alla musica e al canto, alle arti espressive pittoriche e manipolative,

- la promozione dell'istruzione dei bambini, anche in collaborazione con altri Enti, attraverso la gestione ed organizzazione di laboratori di lingue straniere, ludoteche, scuole di teatro, attività di STEM, STER, STEAM e coding, scuole di danza, servizi educativi per la prima infanzia;

- la gestione di momenti di attività ricreative, culturali di animazione e feste per bambini;

- la produzione e gestione di spettacoli e rassegne teatrali;

- la promozione e mediazione culturale della diversità attraverso progetti rivolti all'età giovanile all'interno degli ordini scolastici e delle associazioni;

Nell'ambito delle attività di cui sopra l'Associazione è volta:

- alla promozione e alla formazione di operatori socio culturali e di educatori per l'infanzia per ampliare la conoscenza della cultura teatrale, scientifica, psicomotoria, letteraria ed artistica in genere,

- ad allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti, operatori sociali e genitori in campo teatrale affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura teatrale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale,

- a proporsi come luogo di incontro ed aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso l'ideale della educazione permanente,

- a progettare, promuovere, organizzare, gestire seminari, convegni ed eventi formativi relativi alla promozione della cultura.

In particolare, l'Associazione considera centrale l'ambito formativo e pedagogico e può pertanto progettare, organizzare e gestire corsi, percorsi di aggiornamento e attività di formazione accreditate o riconosciute da enti pubblici e dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (D.M. 170/2016), rivolte a docenti, educatori, operatori culturali e artistici, studenti e cittadini, in coerenza con le finalità culturali e e-

ducative dell'Ente.

L'obiettivo è promuovere la formazione continua e l'educazione permanente come strumenti di crescita culturale, inclusione sociale e cittadinanza attiva, anche attraverso la collaborazione con scuole, università, enti locali, centri di formazione e reti educative nazionali o internazionali.

L'Associazione potrà inoltre:

- stipulare convenzioni e contratti con Enti, Società, Associazioni, Amministrazioni pubbliche, Università, centri di ricerca italiani ed esteri, partecipare ad Enti ed Organizzazioni italiani e stranieri aventi fini analoghi;
- fornire servizi socio-culturali ed educativi nel settore dell'età evolutiva: scuola, tempo libero, vacanze, scambi culturali, servizi di rieducazione ed inserimento di ragazzi portatori di handicap, ragazzi difficili etc. operando sul territorio per qualsiasi livello di età in un'ottica di educazione permanente, attraverso la produzione, l'allestimento e la rappresentazione in forma associata di iniziative culturali di animazione, teatrali, audiovisivo, musicali ed editoriali;
- gestire strutture per minori in età prescolare con servizio di puericultura continuata e temporanea.

5. L'Associazione ritiene necessario mantenere un atteggiamento di costante attenzione al contesto territoriale nel quale si trovano le varie iniziative; essa si calerà nel contesto tenendo in considerazione ogni realtà, il progetto sulle persone e le Istituzioni: l'intenzione è quella di favorire la disponibilità da parte di Amministrazioni, Enti Locali, Associazionismo, Parrocchie etc. attraverso incontri, contatti preventivi e simili.

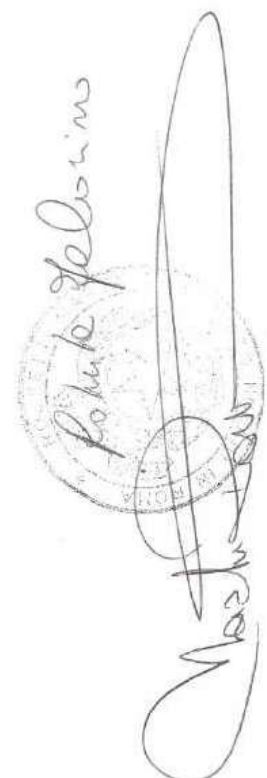
6. L'associazione potrà svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali ed idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del codice del terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano sia secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri ed i limiti stabiliti dal predetto codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

7. L'Associazione potrà altresì porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 3 Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli



Handwritten signature: *Roberto Pelicci*
Circular stamp: *ASSOCIAZIONE* (partially visible)

associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti degli associati.

Art. 4 Associati

1. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, che condividano lo Statuto, le finalità istituzionali e si impegnino a partecipare alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

2. Gli associati hanno eguali diritti e doveri ed in modo paritario partecipano all'attività dell'Associazione.

3. Gli associati che sono persone giuridiche hanno diritto nell'Assemblea ad un solo voto e partecipano all'attività dell'Associazione per mezzo di rappresentanti da essi specificatamente designati allo scopo.

4. La qualità di associato non è trasmissibile. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 5 Procedura di ammissione - Recesso - Esclusione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. L'eventuale provvedimento di rigetto da parte del Consiglio Direttivo deve essere motivato e comunicato per iscritto o tramite posta elettronica o PEC all'interessato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'assemblea ordinaria, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in assemblea il diritto al contraddittorio.

3. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dalle persone fisiche esercenti la potestà genitoriale; chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

4. La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

5. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare

adeguatamente all'associato. Il recesso ha effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima

Il socio receduto o escluso, non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo.

Art. 6 Doveri e Diritti degli associati

La quota sociale è a carico dei soci, non ha carattere patrimoniale ed è deliberata dall'Assemblea. È annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, decesso o di perdita della qualità di aderente e deve essere versata entro il termine stabilito dagli organi sociali.

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio di esercizio, consultare i verbali;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- le persone giuridiche, iscritte da almeno tre mesi nel libro degli associati, hanno diritto ad un singolo voto in Assemblea, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale; il diritto di voto in Assemblea viene esercitato a mezzo del loro rappresentante designato.

I soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- osservare e rispettare il presente statuto, le deliberazioni adottate dagli organi sociali ed il regolamento;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

Art. 7 Patrimonio

Il patrimonio è formato:

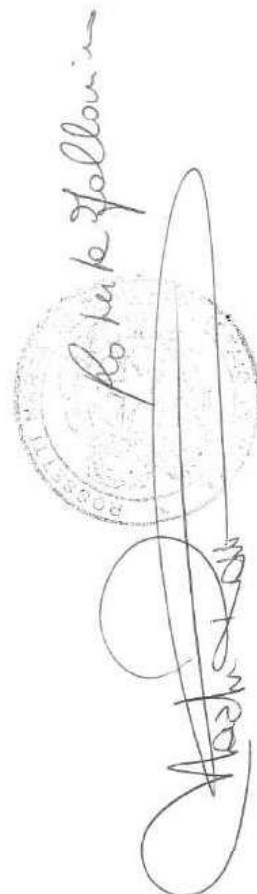
- a) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- b) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione.

ART. 8 Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea degli associati,

Roberto Gallorini



- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente e il Vice Presidente;
- 4) l'Organo di Controllo.
- 5) il Revisore.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, fermo restando il divieto di rimborso di tipo forfetario.

ART. 9 Assemblea degli associati

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente ovvero, qualora manchi anche il Vicepresidente, dal membro più anziano in ordine di età o in subordine di data di iscrizione; è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare in forma cartacea e/o informatica (ad esempio a mezzo sms, pec, e-mail, ecc.) almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e/o a richiesta di almeno 1/10 (un decimo) degli Associati; quando la convocazione dell'Assemblea è richiesta da almeno 1/10 (un decimo) degli Associati e gli amministratori non vi provvedono, la convocazione di essa può essere ordinata dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede l'Associazione. I voti sono palesi, tranne quelli relativi alle nomine di cariche sociali ed ai procedimenti di ammissione ed esclusione dei soci.

È previsto l'intervento in Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati e dai loro rappresentanti. Ogni associato ha diritto ad un voto, se in regola con il versamento delle quote sociali, e non può rappresentare, per delega, più di due associati.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno ed entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio.

ART. 10 Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea deve:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, l'organo di controllo;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre di ogni anno;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la messa in liquidazione, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare, in caso di scioglimento, l'Ente del Terzo Settore cui devolvere il patrimonio residuo dell'associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11 Quorum Assembleari

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega, purché in regola con il versamento delle quote sociali.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti fatta eccezione:

- per le delibere relative alla modifica dello Statuto che sono assunte con la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi degli associati;
- per le delibere relative allo scioglimento, alla liquidazione ed alla devoluzione del patrimonio che sono assunte con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 12 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento

Robert Folger

delle soglie di legge;

- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- eleggere tra i propri membri il Presidente ed il Vicepresidente;
- stabilire tempi, modi e strumenti per la traduzione delle linee programmatiche dell'Assemblea;
- predisporre gli ordini del giorno dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria;
- convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- nominare o revocare l'incarico agli impiegati, consulenti e professionisti necessari allo svolgimento delle attività dell'Associazione e fissare il trattamento economico;
- redigere il bilancio al 31 dicembre di ogni anno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile successivo;
- fissare l'ammontare delle quote di contribuzione dovute dagli associati;
- nomina l'Organo di Controllo.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea nel numero che la stessa fissa nella seduta di nomina delle cariche sociali. I Consiglieri sono scelti fra le persone fisiche associate ovvero fra gli associati delle persone giuridiche associate. I membri del Consiglio durano in carica tre anni, possono essere rieletti e possono essere in ogni momento revocati per giusta causa dall'Assemblea.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio coopeterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.

La partecipazione alle adunanze del Consiglio Direttivo sono consentite anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del membro del Consiglio Direttivo che partecipa e vota.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri necessari per l'attuazione dello Statuto per la cura delle questioni amministrative, finanziarie e burocratiche e per qual-

siasi altra operazione direttamente od indirettamente strumentale al raggiungimento degli scopi associativi ad eccezione delle materie che, ai sensi dello Statuto, sono riservate ad altri organi.

ART. 13 Presidente e Vice Presidente

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'associazione ha potere di firma, nomina i responsabili dei singoli progetti, ha piena facoltà di incassare somme di qualsiasi importo e di rilasciare quietanza liberatoria, può aprire conti correnti, sia bancari che postali, e operare su di essi, nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione.

Per gli atti di straordinaria amministrazione, quali l'assunzione di obbligazioni, impegni economici o spese superiori a un importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo, l'acquisto o alienazione di beni, l'assunzione di personale o la stipula di contratti pluriennali, è richiesta la preventiva deliberazione del Consiglio Direttivo.

ART. 14 (Organo di controllo - Composizione)

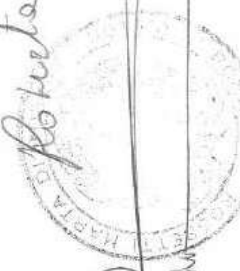
L'Organo di Controllo può essere, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina, monocratico o collegiale; in questo ultimo caso l'Organo di Controllo collegiale sarà composto da tre membri effettivi, ad uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente dell'Organo di Controllo Collegiale.

In caso di nomina di un Organo di Controllo monocratico è nominato anche un Supplente. In caso di nomina di un Organo di Controllo Collegiale sono nominati, oltre ai membri effettivi, anche due supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione della carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione della carica del componente l'Organo di Controllo monocratico o di uno dei membri effettivi dell'Organo di Controllo Collegiale.

Nel caso in cui l'Organo di Controllo non sia tenuto alla revisione legale e sia monocratico a ricoprirne la carica deve essere nominato un soggetto appartenente ad una delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori legali, oppure
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del lavoro;
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Nel caso l'Organo di Controllo sia collegiale e sia non tenu-

Roberto G. Florino

Roberto G. Florino

to alla revisione legale almeno uno dei suoi membri effettivi e uno dei membri supplenti devono appartenere a una delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori legali;
- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del lavoro;
- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Nei casi previsti dall'articolo 31) del Codice degli Enti del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità, il Consiglio Direttivo attribuisce all'Organo di Controllo la funzione di revisore legale dei conti; in tal caso i componenti dell'Organo stesso sia i membri effettivi che i supplenti in caso di organo collegiale, debbono essere tutti iscritti nel Registro dei Revisori legali.

Articolo 15) Ineleggibilità e decadenze dei membri dell'Organo di Controllo

Non possono essere eletti in carica di componente dell'Organo di Controllo e se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c., ossia l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori;
- c) coloro che sono legati all'associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;
- e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo di materie economiche e giuridiche, perdano tali qualità.

Articolo 16 Durata in carica dell'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio di durata della sua carica.

I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili senza limitazioni di numero di mandati.

Articolo 17 Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello

Statuto;

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;

c) vigila sul rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili;

d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 CTS;

f) attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia conforme alle linee guida di cui all'art. 14 CTS;

g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio Direttivo.

L'Organo di Controllo, qualora sia di tipo Collegiale, è convocato dal suo Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure se ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio stesso.

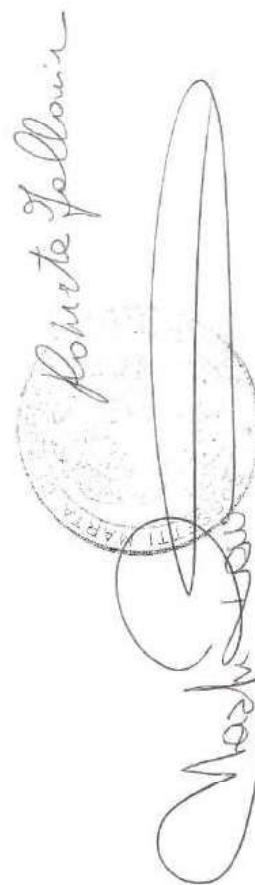
La convocazione è effettuata con avviso spedito anche mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della seduta e l'elenco delle materie da trattare, al domicilio o agli indirizzi di posta elettronica dichiarato dai membri dell'Organo di Controllo all'atto della loro nomina o successivamente.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri dell'Organo di Controllo Collegiale almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno due giorni prima.

L'Organo di Controllo Collegiale è validamente costituito qualora siano presenti la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri. L'Organo di Controllo Collegiale è presieduto dal suo Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro più anziano d'età. In caso di assenza del Presidente i membri dell'Organo di Controllo Collegiale presenti eleggono a maggioranza il Presidente dell'adunanza tra gli intervenuti. Il Presidente dell'adunanza chiama uno dei membri a fungere da segretario dell'Adunanza.

Le deliberazioni dell'Organo di Controllo Collegiale sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri dello stesso ed i relativi verbali sono conservati nel libro dei verbali dell'Organo di Controllo Collegiale a cura del Presidente.

Roberto Felloni



Illegible circular stamp, likely an official seal or registration mark.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le adunanze dell'Organo di Controllo Collegiale possono svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri dell'Organo. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 18 Compensi dell'Organo di Controllo

Il Consiglio Direttivo, all'atto della nomina dell'Organo di Controllo, determina il compenso di ciascuno dei suoi membri.

Articolo 19 Esercizio della funzione di revisore legale

La funzione di Revisore legale - ove necessaria ai sensi di legge - è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 20 Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore legale è disciplinata dall'art. 28 CTS.

Art 21 Bilancio

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'assemblea ordinaria.

Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2). Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o

distribuzione non siano imposte dalla legge.

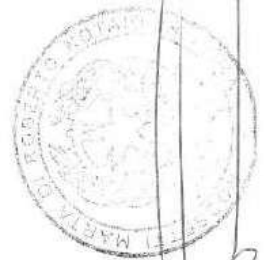
Art 22 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati sia prima che in seconda convocazione. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Art 23 Norme di chiusura

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Roberto Pelloni



Roberto Pelloni